

TITOLO I

Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

<p>1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.</p>	<p>1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia secondo quanto previsto dalla Costituzione. Essa ha come fini A) la creazione, l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze, B) l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze nonché il progresso culturale e civile della società.</p>
<p>2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.</p>	<p>2. L'Università è sede primaria della ricerca, che essa promuove, organizza e sostiene. L'Università provvede alla formazione intellettuale e alla preparazione professionale degli studenti e cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento.</p>
	<p>3. Promuove e sostiene le attività di trasferimento culturale e tecnologico per lo sviluppo sociale ed economico della collettività.</p>
<p>3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.</p>	<p>4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali..</p>
<p>4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.</p>	<p>5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente. Può partecipare a società di diritto privato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. XXX, con l'obbligo di utilizzare per i propri fini istituzionali eventuali profitti derivanti da tali partecipazioni.</p>
<p>5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.</p>	<p>6. IDEM</p>

Articolo 2 - Valori fondamentali

<p>1. L'Università recepisce pienamente i valori della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.</p>	<p>1. IDEM</p>
	<p>2. Considera la pari dignità delle persone valore fondante dell'Ateneo e pertanto promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione nei rapporti fra l'istituzione e coloro che in essa operano o ad essa si rivolgono.</p>
<p>2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.</p>	<p>3. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità degli atti.</p>
	<p>4. Vigila affinché tutte le decisioni riguardanti la programmazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ateneo e delle sue strutture siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi. A tale scopo si dota di un codice contenente norme volte a garantire il rispetto di tale principio e a prevenire e risolvere le situazioni di conflitto di interessi.</p>
<p>3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.</p>	<p>5. Nei confronti delle persone disabili l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.</p>
<p>5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.</p>	<p>6. IDEM</p>
<p>6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.</p>	<p>7. Valorizza tutte le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture. Un apposito regolamento contiene norme volte a prevenire e a sanzionare comportamenti ed azioni in contrasto con quanto previsto dal presente comma. Lo stesso regolamento prevede a tal fine l'istituzione di un Garante. Sono fatti comunque fatti salvi gli strumenti e gli organi previsti da altre fonti.</p>
<p>7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.</p>	<p>8. IDEM</p>

Allegato 3

Articolo 3 - Attività istituzionali

<p>1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.</p>	<p>1. Sono attività istituzionali dell'Università la ricerca e la didattica, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti e dei diritti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.</p>
	<p>2. Sono altresì attività dell'Università le attività medico-assistenziali e quelle volte al trasferimento culturale e tecnologico.</p>
<p>2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.</p>	<p>3. L'Università si impegna ad assicurare ai singoli ed alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali, garantendone un'equa ripartizione. Provvede all'istituzione (realizzazione) delle strutture necessarie alle attività istituzionali.</p>
<p>3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.</p>	<p>4. Assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento.</p>
	<p>5. Sostiene l'avviamento alla ricerca attraverso l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca post dottorato. Un apposito regolamento disciplina la durata massima complessiva e le modalità di fruizione di tali provvidenze.</p>
	<p>6. Privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Un apposito regolamento disciplina le procedure di instaurazione e la durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato nonché le diverse tipologie di contratti e le professionalità per le quali è possibile ricorrere a tali forme di lavoro subordinato.</p>